

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Franciacorta

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno (.....) del mese di

tra

L'A.S.S.T. della Franciacorta con sede in Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (BS) - partita IVA 03775820982, rappresentato da, nato a il – C.F. il quale agisce in quest'atto in nome e per conto della medesima

e

lo studio con sede in – partita IVA, rappresentato da nato a Il C.F. in qualità di

PREMESSO:

- che con ordinativo di spesa n. in data, è stato affidato l'incarico cui all'oggetto a
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'ASST della Franciacorta affida al professionista/società sopra indicato/a l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle "OPERE INTEGRATIVE ANTISISMICHE EDIFICIO TRIFOGLIO E VANO SCALA INGRESSO PRINCIPALE P.O. DI ISEO".

L'incarico viene affidato a titolo individuale a il nato a e residente a, C.F. iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n. ed in possesso dell'abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

Nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e in particolare, durante la realizzazione dell'opera:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti

contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;
- adeguare il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Ferma restando la libertà del CSEL effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il CSEL si impegna a svolgere un minimo di 2 sopralluoghi in cantieri ogni settimana.

Il CSEL dovrà periodicamente relazionare per iscritto al RUP sullo svolgimento della propria attività. La cadenza di queste comunicazioni sarà di una volta al mese.

ART. 3 – TEMPI, PENALI E RITARDI

Il CSEL è tenuto a svolgere la propria attività secondo le cadenze sopra indicate. Qualora la cadenza non venisse rispettata, per sola causa del professionista, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base. Nel caso in cui tale

ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 4 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il professionista non può avvalersi del subappalto.

ART. 5 - COMPENSI

Le prestazioni professionali sono determinate secondo quanto indicato nel Regolamento D.M. Giustizia n. 143 del 31/10/13.

Agli effetti della quantificazione dei compensi, si precisa che il calcolo è stato effettuato come da tabelle allegate agli atti di gara che hanno determinato un compenso pari a €. oltre CNPAIA (4%) e Iva (22%).

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Durante l'espletamento dell'incarico potranno essere liquidati i seguenti compensi:

- il 10% alla consegna dei lavori
- l'80% per stati d'avanzamento lavori;
- il restante 10% ad avvenuto collaudo.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della fattura

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i..

ART. 8 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

La/Il Società/Professionista sarà tenuta/o ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'ASST della Franciacorta, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 18/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 10 – GARANZIA E ASSICURAZIONI

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e con la stipula della presente il professionista dichiara di esserne in possesso. Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in

dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Brescia. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Per quanto espressamente non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento Regolamento D.M. Giustizia n° 143 del 31/10/13, nonché alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chiari, li .././....

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....